COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

Digitized by Google

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXIII.

PARTE UNICA

1842-1843.

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI.

(N. 1.)

IL MINISTRO DI BUON GOVERNO

GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

Notificazione.

I danni gravissimi cagionati dall'avvenuta inondazione ed estesi per buona parte della Provincia hanno portata la necessità di provvedere subitamente ai lavori di riparazione alle Strade Provinciali e ai Manufatti sulle medesime o lungo i Cavi e i Torrenti, come pure a ristabilirne convenientemente gli Argini, e a dar passo ad una escavazione generale degli Scoli e Cavi stessi nelle linee in cui sono rimasti interriti, partite tutte spettanti alle rispettive Comunità, o in parte ai Consorzii da esse dipendenti o agli Interessati in genere, e le cui spese dovrebbero assegnarsi secondo i riparti già dalle vigenti massime stabiliti. Una osservazione però suggerita dall'equità in così straordinaria circostanza portava a concludere che dovesse prescindersi per questa volta da tali riparti di consuetudine, e perchè appunto non trattasi già di una statutaria manutenzione, ma di una riparazione voluta da cause affatto estranee all'uso ordinario ed imponenti.

Sopra tali riflessi umiliati dal Governo con apposito rapporto, l'Augusto e Clementissimo nostro Sovrano, conosciuto così lo stato delle

cese, occupavasi immediatamente per una misura che sollevassa anche questa volta i suoi sudditi in tanta disgrazia, e alleggerisse il peso alle Comunali Amministrazioni, di cui già conosce le ristrettezze dei mezzi per supplire del proprio a tali bisogni. E siccome straordinario fu il disastro, la singolare sua clemenza e generosità volle pure che con mezzi straordinarii vi si provvedesse. A tale effetto autorizzando il Governo Provinciale, siccome trattasi di territorio soggetto alla sua amministrazione, di occuparsi prontamente dei necessarii lavori di riparazione di concerto colle Comunità interessata, ma sotto l' immediata sua dipendenza, ha disposto che la Cassa dello Stato fornisca intanto un Fondo opportuno, restando al presente le spese risguardanti tale straordinarietà a carico della Cassa medesima, e ben rimarcando il desiderio suo che ora si conosca generalmente essere stato provvido consiglio il fare risparmi in addietro senza diminuire le imposte, potendosi così provvedere alle grandiose spese che si faranno ora a riparazione degli Argini, e a sussidiare le altre Amministrazioni a sollievo dei particolari che non saranno con ulteriori aggravi sopraccaricati, sebbene in circostanza di tanto disastro.

Il Governo pertanto è ben lieto di rendere di pubblica ragione questo magnanime tratto del nostro generoso Principe e Padre, che in qualunque evento ha sempre voluto far propri i mali dei suoi sudditi, e provvidamente ripararli, e noi non abbiamo anche in quest'

incontro che a benedire al suo piissimo e benefico animo, e alla sua esperimentata ed affettuosa generosità.

Data in Modena dal Palazzo di Governo il 1 Ottobre 1842.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

Giuseppe Saltini
Segretario.

(N. 2.)

IL MINISTRO DI BUON GOVERNO

GOVERNATORE

DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

Notificazione.

Le conseguenze delle forte inondazione accaduta il 14 scorso Settembre, e che portò l'allagamento della maggior parte del distretto Modenese con moltissimi danni anche nelle limitrofe Comunità inferiori hanno impegnato il Governo ad occuparsi immediatamente per rimovere le cause principali che nella linea di territorio non arginato soggetto alla sua Amministrazione aveva già indagato essere influenti anche lungo la Pianura a sollecitare le piene

nei Fiumi e a procurarne l'alzamento e restrizione degli alvei, ritenuto che rispetto al Territorio Montuoso le leggi ora esistenti possono a bastanza provvedere per togliere in caso le analoghe ragioni di tali disastri.

E tanto più trovava utile e necessario il procedere oggi a qualche positiva misura ed ordinazione in proposito, da che i fatti in adesso possono ben giustificarne presso chiunque la ragionevolezza, e perchè le grosse finmane avvenute hanno appunto di per se segnate le linee della maggior estensione da procurarsi ai letti de' Fiumi, e a cui limitare d'ora innanzi i lavori a difesa, a fine di togliere l'abuso di tanto inoltrare i lavori stessi, che poggiando quasi sempre lungo la linea dei terreni coltivati volevansi spesse volte sostenere come lavori a salva ripa, mentre si sono verificati in effetto della natura dei fortemente repellenti.

Umiliato pertanto a S. A. R. l'Augusto nostro Sovrano il risultato di tali osservazioni, e soprattutto come lungo i due Fiumi principali Secchia e Panaro dalla discesa dei Monti fino al cominciamento degli argini siano generalmente guastate le ordinarie *Berlete*, che già in epoche assai più addietro venivano entro prescritti limiti mantenute, e trovinsi ora ridotti i Terreni a coltivazione con lavori a difesa che troppo estesero le alluvioni in moltissimi punti a linee assai restringenti, la lodata A. S. R. ha quindi autorizzato il Governo, sulla base anche delle antiche discipline

mai abrogate, di prescrivere quanto esiga necessariamente l'attuale condizione delle cose.

Ciò posto e dietro tale Sovrana autorizzazione si stabiliscono dal Governo le seguenti norme che dovranno immediatamente attivarsi e costantemente osservarsi in avvenire.

1.° Lungo la linea tanto destra che sinistra dei due Fiumi principali Secchia e Panaro dalla discesa dei Monti fino al cominciamento degli Argini, e quindi pel territorio soggetto all'Amministrazione del Governo, sarà d'ora innanzi, per quella estensione che i detti Fiumi tracciano nelle ordinarie piene, e per cui dall'Ingegnere di Governo in concorso delle rispettive Comunità e degli Interessati ne sarà segnata la linea e sul terreno e in Mappa, impedito ai Possidenti di proseguire nell'ordinaria coltivazione, ma dovranno invece i terreni mantenersi a salda e stabilirsi dai Possidenti proprietarii delle folte *Berlete* con analoghi piantamenti.

2.° Sarà regola costante in avvenire pei Delegati Governativi, per gli Ingegneri, e le Amministrazioni tutte interessate, che i lavori da accordarsi nelle sponde destra e sinistra de' nominati Fiumi, senza più calcolare quelli che esistevano e che siano stati avulsi, restino limitati sulla linea stessa delle accennate *Berlete* in modo da non restringere mai gli alvei dei Fiumi, e quindi dovranno sempre fissarsi lavori in ritirata, salvo circostanze particolari che esigano qualche eccezione; e per prescrizione analoga dovranno generalmente farsi ri-

formare occorrendo anche i lavori rimasti che si riconoscano offensivi e fuori delle accennate linee.

Spera il Governo che tali discipline dettate dalla esperienza de' fatti vorranno riconoscersi necessarie per la difesa di questo territorio, e che quindi non abbia mai a trovarsi luogo di procedere con misure di rigore, perchè non siano esattamente osservate, dovendo i privati interessi indistintamente cedere al Pubblico ben essere che viene fondatamente tutelato dalle Autorità a ciò destinate.

Data in Modena dal Palazzo di Governo il 2 Ottobre 1842.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

Giuseppe Saltini
Segretario.

(N. 3.)

NOTIFICAZIONE.

Con altra Notificazione di questo Ministero degli Affari Esteri del 19 Dicembre 1840 furono resi pubblici gli articoli della Convenzione seguita il 22 Maggio di detto anno fra S. M. I. R. Ap. e S. M. Sarda per assicurare ai rispettivi Sudditi la proprietà delle loro Opere letterarie, ed artistiche, e fu pure pubblicata

l'adesione prestata per parte di S. A. R. l'Arciduca Nostro Augusto Sovrano alla Convenzione madesima per la puntuale osservanza in tutta l'estensione di questi Estensi Dominj dello stabilito in detti articoli riguardo alle Opere letterarie ed artistiche de' Sudditi Austriaci e Sardi.

Costando ora ufficialmente dell'adesione alla ricordata Convenzione per parte dei Governi Pontificio, di Toscana, di Parma, e di Lucca, e dovendo perciò a termini dell'articolo 27 della Convenzione stessa essi pure risguardarsi come Parti Contraenti, per Comando della prelodata A. S. R. si ordina l'esatta osservanza in tutti questi Estensi Dominj degli articoli della sovraccennata Convenzione anche a riguardo delle Opere letterarie, ed artistiche dei Sudditi Pontificj, Toscani, Parmigiani, e Lucchesi.

Modena 9 *Gennajo* 1843.

IL GRAN CIAMBERLANO

INCARICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

GIUSEPPE MARCH. MOLZA.

Il Seg. Avv. LUIGI SOLIERI.

(N. 4.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Notificazione.

Conservato coll'Editto Sovrano 28 Agosto 1814 il sistema ipotecario in allora vigente in questi Dominj fu con altro successivo Editto 3 Giugno 1823 ordinato, che tutte le inscrizioni ipotecarie state prese anteriormente al 1.° Gennaro 1814, quando i titoli a' quali erano appoggiate non fossero estinti, venissero rinovate non più tardi del giorno 30 Dicembre dello stesso anno 1823.

Con Notificazione poi di questo Ministero del 19 Luglio 1833 fu avvertito che le inscrizioni suespresse dovevano per la seconda volta rinovarsi non più tardi del giorno 28 Dicembre detto anno analogamente sempre al disposto nel suindicato Editto Sovrano 3 Giugno 1823.

Siccome nel corrente anno va a compiersi il decennio di detta seconda rinovazione, ed è in conseguenza necessario, per la conservazione di tali inscrizioni, che ne segua nuova rinovazione prima che scada il decennio stesso, e quindi non più tardi del giorno 27 Dicembre venturo, così perchè ognuno sia edotto di quanto gli incombe onde conservare per un altro decennio li diritti che gli competono in forza di dette inscrizioni, tanto nel caso che l'inscrizione sia intestata in proprio nome,

quanto in quello in cui siasi succeduto nel diritto d'altri per Eredità, Cessione o Subingresso, si deduce a pubblica notizia ciò che segue:

1.° Tutte le inscrizioni ipotecarie, che vennero per la seconda volta rinovate entro il 28 Dicembre 1833, qualunque fosse in allora il giorno in cui seguì la presentazione delle Note di rinovazione all' Uffizio delle Ipoteche, conservando così pel disposto nel Titolo VI.° del predetto Sovrano Editto 3 Giugno 1823 l'ipoteca e il privilegio per un decennio successivo da misurarsi indistintamente dal suddetto giorno 28 Dicembre, possono nell' anno presente rinovarsi in qualunque giorno non festivo a piacimento dell'Inscrivente o dell' avente causa da Lui, purchè però la rinovazione segua non più tardi del giorno 27 Dicembre, e ciò atteso la litterale prescrizione dell' Articolo III.° del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

2.° Quindi tutte le inscrizioni ipotecarie, che vennero come sopra rinovate entro il 28 Dicembre 1833 e che saranno di nuovo rinovate nell' anno corrente entro il 27 Dicembre conserveranno l'ipoteca, e il privilegio giusta l'ordine, o la poziorità che a termini di ragione può loro competere in forza dell' originaria inscrizione, non avuto riguardo all' ordine di tempo in cui se ne sia effettuata la rinovazione per un altro successivo decennio da misurarsi indistintamente dal suddetto giorno 27 Dicembre prossimo venturo.

3.°. Le note di rinovazione da presentarsi agli Uffizj delle Ipoteche per questa terza rinovazione devono stendersi in piena conformità di quanto trovasi prescritto nel titolo IV.° del sunespresso Editto 3 Giugno 1823, le disposizioni del quale sono eziandio applicabili alla rinovazione medesima, come è espressamente ordinato nell' Articolo 28 dell' Editto stesso.

4.° I Privilegi e le Ipoteche di quelli, che non si dassero premura di eseguire entro il 27 Dicembre del corrente anno la rinovazione delle relative inscrizioni ipotecarie, che furono rinovate entro il 23 Dicembre 1833 cesseranno di effetto. Potranno però tali privilegi ed ipoteche in qualunque tempo avvenire, e fino a che non siano a termini di ragione estinti, essere nuovamente inscritti, ma in concorso di tutti i creditori precedentemente inscritti, e di quelli, che giusta il disposto dai Regolamenti ipotecarj conservano indipendentemente da qualunque inscrizione il privilegio e l'ipoteca; non avrà effetto l'ipoteca di chi non abbia approfittato del termine come sopra stabilito per la rinovazione, che dal giorno in cui ne sarà fatta l'inscrizione, come pure il privilegio in loro concorso non si risolverà che in una semplice ipoteca da misurarsi dal giorno dell' inscrizione. Egualmente non darà luogo una tale inscrizione ad esercitare alcun diritto di privilegio, o d'ipoteca in concorso dei terzi Possessori per le alienazioni successive all'epoca della primitiva inscrizione, ogni qualvol-

ta, in forza della seguita trascrizione per parte degli Acquirenti, o dell' osservanza delle altre disposizioni stabilite nei Regolamenti ipotecarj per la purgazione delle Ipoteche, sia perento a termini di ragione il diritto dell' inscrizione a carico dei terzi Possessori, il tutto a termini del disposto negli Articoli 29 e 30 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

Modena 10 *Aprile* 1843.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini
Segretario Generale.

(N. 5.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA

Le disastrose conseguenze delle piene che sopravvengono non di rado con istraordinaria rapidità ne' fiumi e torrenti di queste Provincie hanno persuaso il Ministero della necessità di provvedere con misure efficaci più che in passato ad una pronta e ben regolata difesa delle arginature durante il pericolo, senza di che potrebbero riuscir frustranee le ingenti spese della loro sistemazione.

Quindi, considerate le disposizioni della Notificazione 27 Febbrajo 1795, e quelle eziandio emanate in tempi posteriori, il Ministero dipendentemente dalla ottenutane venerata approvazione Sovrana del 10 corrente prescrive le seguenti discipline da osservarsi nelle due Provincie di Modena e Reggio.

1. Premesso che la guardia o difesa degli argini, tanto ordinaria che straordinaria di un fiume in piena è indicata dagli idrometri, al primo accorgersi che l'altezza delle acque sta per toccare il segno della guardia ordinaria senza che dia indizio di ristarsi, gli Impiegati del Corpo d'acque e strade, i quali giusta i loro regolamenti devono indilatamente recarsi ai posti assegnati, la radunano col mezzo de' subalterni.

2. Essa è costituita da un determinato numero d'uomini appartenenti alle Case de' rustici più vicini al fiume, i cui nomi sono registrati in un Elenco che conservasi presso gli Ingegneri di riparto, e che ogni anno in concorso delle Autorità Comunali subisce quelle modificazioni che i traslocamenti de' rustici od altre circostanze possono esigere.

3. A ciascun uomo della guardia ordinaria è assegnato il tronco d'argine su cui deve recarsi immediatamente alla prima chiamata, per dipendere in tutto dagli ordini del Soprastante od Assistente destinato a quella località, il quale disponendoli in picchetti per combinare a tenore del regolamento la celerità della corrispondenza su tutta la linea ne

nominerà Capo il più abile, cui incomberà di dirigere gli altri e di rispondere degli oggetti che gli verranno affidati.

4. Se la piena continuando ad accrescersi giunge al segno della guardia straordinaria, gli Ingegneri ed i Soprastanti la radunano senza indugio facendo suonare *alla distesa* la campana maggiore delle Chiese vicine.

5. A queste segnale un uomo per ogni Casa delle Ville, che verranno indicate qui appresso in apposite tavole, ad eccezione di quelle Case che non ne abbiano che un solo, si recherà con vanga e badile al tronco d'argine più vicino per denunziarsi al primo posto dell'Ingegnere o Soprastante, e servire quindi sotto i suoi ordini finchè venga licenziata detta guardia.

6. Potendo accadere che radunata la Guardia straordinaria le circostanze del fiume divengano così imperiose da renderne insufficiente la difesa, sarà in facoltà degli Ingegneri il chiamare a raccolta sugli argini un maggior numero d'uomini col mezzo della Campana *a stormo*, e in queste gravi contingenze ciascuno che non sia legittimamente impedito dovrà accorrere alla comune difesa.

7. I Massari delle Ville contemplate nelle presenti discipline dovranno sollecitare i chiamati, ed invigilare poscia su di essi trattenendosi sugli argini durante la guardia.

8. Alle Autorità locali ed ai Possidenti deputati alle piene si raccomanda poi di coadjuvare gli Ingegneri e i loro subalterni per

agevolarne con tutti i mezzi possibili l'importante servigio, ed in ispecial modo col procurare ad essi la somministrazione degli oggetti occorrenti, a cui nessuno accettnato potrà rifintarsi a fronte di regolare consegna, parchè ne segua la restitnzione o il pagamento.

9. Le mercedi degli uomini pel servigio di nn'intera giornata si stabiliscono, in oaso di guardia ordinaria, per oiasonn capo dei piobetti e pel Massaro d'Ital. Lir. 1., e per gli altri di Cent. 80; in caso di guardia straordinaria di Cent. 40. se hanno prestato lavoro, altrimenti, della metà. Qneste marcedi poi si anmentano o diminuiscono in ragione dalla durata del servigio.

10. Qualunque non ginstificato indogio dei ohiamati all'nna o all'altra guardia, e qualnnque loro mancanza contro le presenti discipline verrà punita colla multa di sei giorni di lavoro gratuito agli argini, o alle pubbliche strade ad arbitrio dell'Antorità o nell'equivalente pagamento.

11. A termini del Sovrano Codioe sarà pnnito oome reo di resistenza alla forza pubblica chinnque in qoalsiasi modo turbasse o frappoeesse ostacoli alla difesa degli argini durante il pericolo.

12. Chiunqne poi spingesse l' audaoia al punto di tagliare un pubblioo argioe oontinuando il perioolo quand'anche il tentativo non sorta il sno effetto sarà pure punito a termini delle vigenti leggi come reo di delitto uguale a quello d'incendio di cosa pubblica.

TAVOLA

della concorrenza alla Guardia Straordinaria

PROVINCIA DI MODENA

FIUME PANARO

1 Coronelle in dextra sopra e sotto il Ponte di S. Ambrogio.	Gli abitanti della Villa di Gaggio Modenese.
2 Idem dal confine Bolognese al Ponte di Navicello. . . .	La parte della Villa di Bagazzano che frontaggia quell' Arginatura.
3 Coronelle in sinistra dallo sbocco dal Tiepido al Ponte di Navicello.	Il Comune di Modena colle Ville di Saliceto Panaro.
Arginatura Destra	
4 Da Navicello al confine di Ravarino.	Il Comune di Modena con parte della Villa di Bagazzano, ed il Comune di Nonantola con Nonantole, e Campazzo.
5 Dal confine superiore di Ravarino al confine Bolognese di rontro a Camposanto.	Il detto Comune colle Ville di Ravarino, e Stuffione.
Si trapassa la fronte Pontificia	
6 Dal confine Bolognese discendendo sino ai Portoni di Foscaglia.	Il Comune di S. Felice con la parte della Villa Cadacoppi a destra del Panaro, e inoltre il Comune di Finale con Ca-Bianca di sotto, e Selvaballa.
7 Destra di Cevamento sino al confine di S.ª Bianca . .	Il Comune stesso di Finale con le Ville di Brattaliari, Reno, e Casumaro.
Arginatura Sinistra	
8 Da Navicello sino allo Stradello detto delle Chiaviche.	Il Comune di Modena con la Ville di S.ª Catterina, parte delle Villa di Bagazzano, Villavara, porzione di Albareto, di Bomporto, e Sorbara.

9 Dello stradello delle Chiaviche sino alla Strada di S. Felice	La Villa di Solero.
10 Dalla Strada di S Felice al confine di Campocanto colla Gadecoppi.	Il Comune di S. Felice colle Ville di S. Biagio, Campocanto, e parte di Rivara
11 Dal confine della Gadecoppi sino alla Strada de' Rottazzi.	Le Ville della Gadecoppi in sinistra, l' altra porzione di Rivara, e Ca-Bianca dispera.
12 Dalla Strada de' Rottazzi al confine Ferrarese di Scortichino.	Il Comune di Finale colle Ville di Massa, e Vicovero.
Serraglio Finalese 13 Argineture destre di Panaro (lungo) e sinistra di Cavamento	Il suddetto Comune di Finale, e gli abitanti dietro le rispettive fronti de' detti due Argini al Mezzodì, ed a Tramontana di quel Comprensorio.
Canal Nerile, e Cavi Argine e Minutare	Il Comune di Modena colle Ville di Bastiglia, e li Frontisti tutti alle sponde del Canale.

FIUME SECCHIA

1 Coronelle in destra dal Passo dalla Barchetta al Ponte alto.	Il Comune di Modena colle Ville di Ramo e Prato . . .
2 Coronelle in sinistra dal Passo della Barchetta al Ponte alto	Il Comune di Modena colle Ville di Campogalliano, Lesignana, e parte della Ville di S. Pangrazio.
Argenatura Destra 3 Dal Ponte alto sino al Capo superiore dell' Argine Corbellina	Il Comune di Modena colle Ville di S Cattaldo, S. Giacomo, Villanova di quà, parte di Sorbara e S. Matteo.
4 Dell'Argine Corbellina sino al Capo superiore dell'Argine Olmo.	L'altra porzione della Ville di Sorbara con S Lorenzo e S. Pietro in Elda
5 Dell' Argine Olmo sino alla Botte Secca e Buzzala . . .	Le Ville di S. Prospero e S. Martino di quà.

6 Dall' Arginatura Secca e Buzzale sino alla Botta Serafini e Fanti	Il Comune di Mirandola colle Ville di Cavezzo, Motta e Disvetro.
7 Dall'Argine Serafini e Fanti sino alla Concordia . . .	Il Comune di Concordia col suo circondario e le Ville di S. Possidonio.
8 Dalla Concordia al confine Mantovano.	Le Ville di S.ª Catterina, Fossa e Vallalta.
Arginatura Sinistra 9 Dal Ponte Alto al Ponte Basso	Il Comune di Modena con parte della Ville di S. Pangrazio.
10 Dal Ponte Basso alla Strada di confine fra Solera e Villanova di là.	Esta Ville di Villanova di là.
11 Dalla detta Strada di confine sino al Capo inferiore della Botta S. Umona . . .	Il Comune di Modena con parte delle Ville di Solera.
12 Dalla Botta S. Umone al Passo del Becchalla, e quindi alla Botta Penna	Il Comune di Modena con l'altra parte della Villa di Solera, ed il Comune di Carpi colle Ville Sozzigalli.
13 Dalla Botta Penna al Casina Calle e sino agli Argini delle Lame	Le Ville di Cortile e S. Martino di Secchia.
14 Dall'Argine Caselle al Passo della Pioppe e sino alla Via onorata.	La Ville di Rovereto.
15 Dalla Via onorata al confine Mantovano	Il Comune di Concordia con S. Gio. Battista Concordese

PROVINCIA DI REGGIO

FIUME PO

Arginatura Destra 1 Dal confine di Coenzo e quello di Boretta	Il Comune di Brescella colle Ville di Brescella e Lentigione.
2 Dal confine di Boretto alla Cananea	La Sezione di Boretto.
3 Dalla Cananea alla confluenza di Crostolo.	La Sez.ᵉ di Gualtieri colle Ville di Gualtieri e Pieve Saliceta.

FIUME ENZA

Arginatura destra Superiore 1 Dalla punta del bosco alle Pioppine	Il Comune di Montecchio colle Ville di Montecchio a Calarno.
Detta Inferiore 2 Dal confine con Sorbolo al confine di Coenzo	Il Comune di Brescello colle Ville di Brescello e Lentigione.

TORRENTE CROSTOLO

Arginatura Destra 1 Dall'Orto Casali alla pedagna di Roncocesi, e dalla stessa alla strada del Traghettino	Il Comune di Reggio colla Ville di S. Prospero de' Strinati, Sesso, e Cadelbosco di sopra.
2 Dalla Strada del Traghettino al Ponte delle Portine.	Le Ville di Cadelbosco sotto in destra.
3 Dal Ponte delle Portine alle Case di S.ª Vittoria . .	La Sezione di Gualtieri colle Ville di S.ª Vittoria in destra.
Arginatura Sinistra 4 Dalla Strada della Roncina allo sbocco della Modolena.	Il Comune di Reggio colle Ville di Cavazzoli e Ronconesi.
5 Dallo sbocco della Modolena allo sbocco della Cave.	Le Ville di Cadelbosco sopra e Cadelbosco sotto in sinistra.
6 Dallo sbocco della Cave alla Valletta Corbelli. . . .	Il Comune di Castelnovo di sotto colla Ville di Cogruzzo.
7 Dalla detta Valletta al Ponte delle Portine a suo alla Ghiacciaja Greppi.	La Sezione di Gualtieri colla Ville di S.ª Vittoria in sinistra.
8 Dalla detta Ghiacciaja al suo sbocco in Po	Gualtieri a sue Ville.

CANALAZZO

Arginatura Destra 1 Dal vicolo Bertani al Cavo Arnolo e suo alla Casa del Modene N.° 318	Il Comune di Reggio colle Ville di Baguolo, e Pieve rossa.
2 Dalla detta Casa del Modena alla Botte della Bresciana	Il Comune di Novellara colle Ville di S. Tommaso a S.ª Maria della fossa.

3 Dalla detta Botte alle Chiaviche morte	La Sez.ª di Gualtieri con porzione delle Ville di Pieve Salicato e S.ª Vittoria.
Arginatura Sinistra	
1 Dall' Argine de' Frati alle Botte del Begone e quindi sino all' Argine traversagno.	Il Comune di Reggio con porzione della Villa Cadelbosco sotto, e le Ville Argine e Seta.
2 Dall' Argine traversagno alla punta della Lingue Spagni	La Sezione di Gualtieri con parte della Villa di S.ª Vittoria.
Alla Cave . . in destra .	Concorrono le Ville Reggiane della Calla e parte di Cadelbosco sopra.
Alla Cave . . in sinistra	Le Ville Castelnovesi di Campegine, S. Savino, e parte di Cogruzzo.
Alla Modolena in destra .	Le Ville di Pieve Modolene e parte di Roncocesi.
Alla Modolena in sinistra.	Le Ville suddette e parte di Cadelbosco sopra
Al Rodano alla sola destra .	Le Ville Reggiane di Gavassa, Pratofontana e Bagnolo.
Al Quaresimo in destra .	Parte della Pieve Modolena.
Al Quaresimo in sinistra	Parte della Ville Calla.

Si avverte che per la demarcazione delle Ville chiamate a concorrere soltanto in parte gli Ingegneri prenderanno ogni opportuno concerto con le Autorità Comunali.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di pubblica Economia ed Istruzione questo giorno 28 *Giugno* 1843.

PEL MINISTRO
IL CONSIGLIERE
AVV. GEMINIANO PIGNATTI.

F. Riccardi
Segretario Generale.

INDICE

1 Ottobre 1842

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di Buon Governo, Governatore della Città e Provincia di Modena, colla quale, per Sovrano Decreto, resta a carico della Cassa dello Stato, anzichè delle Comunali Amministrazioni, ogni lavoro di riparazione da farsi alle strade provinciali, ai manufatti sulle medesime ecc. danneggiati dall' avvenuta inondazione . . . . . Pag. 3

2 detto

Altra della lodata E. S. che proibisce il guasto delle berlete e la coltivazione delle terre presso le sponde di Secchia e Panaro, dalla discesa dai monti al principio dell' arginatura . . . . . » 5

9 *Gennajo* 1843

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro degli affari esteri relativa alla proprietà delle Opere letterarie ed artistiche dei sudditi Pontificj, Toscani, Parmigiani, e Lucchesi, loro assicurata in questi Estensi Dominj, come per Notificazione 19 Dicembre 1840 fu accordata ai sudditi di S. M. I. R. A., e di S. M. Sarda . . . . . Pag. 8

10 *Aprile*

Altra di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze, che prescrive le norme per la rinovazione delle Iscrizioni ipotecarie entro il 27 dicembre del corrente anno, in conformità della prima denunzia fatta a tenore del Sovrano Editto 3 giugno 1823 . . . . . » 10

28 *Giugno*

Altra di S. E. il Sig. Ministro di publica economia relativa alle discipline da osservarsi in caso di Piene nei fiumi e torrenti delle Provincie di Modena e Reggio, a difesa delle rispettive arginature . . . . . » 13

935878